Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Lunedì, 21 agosto 1933 - ANNO XI** **Numero 193**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 21 AGOSTO 1933-XI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1933-XI (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. **1032**.

Trattamento di quiescenza e applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1926, n. 420;
Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1945, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 298;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari in congedo della Regia aeronautica, i quali siano ammessi a compiere l'allenamento di volo o l'addestramento come specialisti presso le squadriglie da turismo aereo istituite ai sensi delle disposizioni vigenti presso il Reale Aero Club d'Italia, debbono considerarsi richiamati in servizio militare agli effetti della concessione della pensione privilegiata e dell'indennizzo privilegiato aeronautico, nonchè della soggezione, durante il volo o la permanenza negli aeroporti per l'allenamento al volo o l'addestramento come specialisti, alla legge penale militare ed alle norme vigenti, in quanto applicabili, relative alla materia disciplinare per i militari in servizio nella Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. **1033**.

Ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per effetto del quale la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono organi dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1° il presidente;
2° il Consiglio di amministrazione;
3° il Comitato esecutivo;
4° il Collegio dei sindaci.

Art. 2.

Il presidente è nominato con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro per le corporazioni. Egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto, vigila tutti i servizi ed ha gli altri poteri determinati dallo statuto.

Lo statuto stabilirà in quali casi la rappresentanza legale può essere delegata al direttore generale e ad altri funzionari dell'Istituto.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è nominato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni ed è composto dei seguenti membri:

a) il presidente;
b) tre rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
c) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio;
d) un rappresentante della Confederazione nazionale delle imprese di comunicazioni interne;
e) tre rappresentanti della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;
f) un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;
g) un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

h) due persone particolarmente competenti nella materia dell'assicurazione contro gli infortuni, di cui una scelta fra medici;

i) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

l) il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

m) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;

n) il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

o) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze e delle colonie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti di cui uno scelto fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno scelto fra i rappresentanti dei prestatori d'opera; ciascuno dei vice-presidenti può essere delegato dal presidente a sostituirlo a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Coi Regi decreti, che detteranno le norme di cui all'articolo 16, può disporsi che siano chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione rappresentanti degli organi di cui al detto articolo per la trattazione di argomenti interessanti il coordinamento previsto dai capoversi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264.

Art. 4.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza quadriennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri che essi furono chiamati a sostituire.

Art. 5.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è istituito un Comitato esecutivo composto del presidente, dei due vice-presidenti, di due membri scelti dal Consiglio, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei prestatori d'opera, del direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, del segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, del rappresentante del Ministero delle finanze e del direttore generale dell'Istituto.

Art. 6.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto in conformità dell'articolo 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero delle corporazioni e da un funzionario del Ministero delle finanze designati dai rispettivi Ministri.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 7.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti la misura ed il modo di retribuzione del presidente, dei consiglieri di amministrazione, dei membri del Comitato esecutivo e dei sindaci.

Art. 8.

Il direttore generale è nominato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni. Esso può essere sospeso o rimosso dall'ufficio soltanto con decreto Reale su proposta del Ministro predetto, sentito, per la sospensione, il presidente e, per la rimozione, il Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale risponde del buon andamento degli uffici centrali e periferici e dei servizi dell'Istituto. I poteri e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti dallo statuto.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1° sulle proposte di modificazione allo statuto organico dell'Istituto;

2° sulle tariffe dei premi di assicurazione;

3° sulle condizioni generali delle polizze di assicurazione;

4° sull'impiego dei fondi;

5° sui bilanci consuntivi e sulle quote di spese generali da imputare alle sezioni di categoria di cui all'art. 10;

6° sul regolamento del personale;

7° su eventuali altri regolamenti tecnici o di amministrazione;

8° sugli altri argomenti ad esso demandati dallo statuto o sottoposti al suo esame dal presidente.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui ai numeri 1, 2 e 3 debbono essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni e quelle di cui al numero 6 con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 10.

Per le categorie di attività produttiva che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni sono istituite nel seno dell'Istituto nazionale speciali sezioni ordinate col sistema della mutualità, cioè sulla base del reparto, fra tutti gli appartenenti alla sezione, dell'onere finanziario della sezione stessa secondo i risultati del bilancio di ciascun esercizio.

Col decreto predetto è fissata la data di inizio del funzionamento della sezione e può essere disposta la limitazione della appartenenza alla sezione a determinate zone di territorio e a determinate categorie di imprese. I non appartenenti alla sezione sono assicurati presso la gestione ordinaria dell'Istituto.

La cessazione di una o più delle sezioni predette può essere disposta con decreto del Ministro per le corporazioni quando a suo giudizio siano comunque venute a cessare le ragioni che ne determinarono la istituzione.

Art. 11.

Al bilancio generale dell'Istituto sarà unito per ciascuna sezione un rendiconto dal quale risultino il gettito dei premi provvisori a carico dei partecipanti alla sezione e l'onere per indennità di infortunio, per spese particolari e per quota di spese generali.

Un quinto dell'eventuale residuo attivo sarà assegnato alla formazione di uno speciale fondo di riserva della sezione fino a che questo fondo raggiunga un ammontare eguale al

gettito medio annuo dei premi della sezione per il triennio precedente, e gli altri quattro quinti saranno ripartiti fra gli iscritti alla sezione, accreditandoli in conto premi dell'esercizio in cui viene fatto l'accertamento. Ai residui attivi si applicano le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643.

L'eventuale residuo passivo che non possa essere colmato con una quota non superiore al terzo dello speciale fondo di riserva sarà ripartito fra gli iscritti, e le quote ad essi addebitate saranno versate nei modi e termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, qualora l'andamento finanziario della sezione ne dimostri la necessità, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e per esso il Comitato esecutivo, può deliberare, sentito il Comitato di cui all'articolo seguente, che agli appartenenti alla sezione sia richiesto, anche nel corso dell'esercizio, un supplemento del premio provvisorio.

L'incasso dei supplementi di premio, delle quote di premio per riparti passivi e di quant'altro dovuto dagli appartenenti alle sezioni sarà eseguito, ove occorra, secondo le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 12.

Per ciascuna sezione di categoria è costituito uno speciale Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale o da un consigliere da lui delegato e composto di quattro membri nominati dal Ministero delle corporazioni, su designazione delle rispettive Confederazioni, di cui due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei prestatori d'opera delle attività produttive per le quali è istituita la sezione.

Detto Comitato:

1° determina i criteri per l'assegnazione dei datori di lavoro alle sezioni; in caso di disaccordo con altre sezioni sul dissenso decide il Consiglio di amministrazione;

2° dà parere sui rendiconti speciali della sezione;

3° formula proposte al Consiglio di amministrazione circa la misura dell'eventuale avanzo o disavanzo e sui criteri per la ripartizione di esso;

4° decide sui ricorsi circa l'appartenenza o meno di singoli datori di lavoro alle sezioni;

5° decide sui ricorsi circa l'applicazione dei premi provvisori;

6° decide sui ricorsi circa l'attribuzione delle quote di riparto attivo e passivo, ferme rimanendo le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051;

7° formula proposte al Consiglio di amministrazione per quanto attiene al funzionamento della sezione;

8° esercita le attribuzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione.

I membri dei Comitati speciali di sezione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ai membri suddetti spettano le indennità dovute per le riunioni ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e di singoli suoi servizi.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà determinata a carico del bilancio dell'Istituto nazionale, di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 14.

Entro il 31 dicembre 1933 l'Istituto nazionale presenterà all'approvazione governativa il nuovo statuto, le tariffe e le condizioni di polizza.

Nello statuto potranno essere disciplinati la costituzione e il funzionamento di organi speciali per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe ai datori di lavoro non iscritti alle sezioni di categoria. Contro le decisioni di tali organi, come pure dei Comitati speciali delle sezioni di categoria, è ammesso ricorso al Comitato esecutivo che decide in modo definitivo secondo le modalità e le norme che saranno stabilite nello statuto medesimo.

Art. 15.

I contratti di assicurazione relativi ad attività produttive per le quali sia costituita una sezione di categoria saranno ad essa assegnati secondo i limiti e le modalità di costituzione della sezione stessa, a decorrere:

a) dalla data di inizio di funzionamento della sezione, se scadenti prima di tale data, intendendosi prorogati fino alla data medesima;

b) dalla data di scadenza, se scadenti dopo la data di inizio di funzionamento della sezione.

Art. 16.

Per l'attuazione del coordinamento previsto dai capoversi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, numero 264, fra l'Istituto nazionale e gli Enti autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima, e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere istituiti organi speciali, a carattere consultivo o deliberativo, con le norme e le modalità che saranno stabilite nei Regi decreti che detteranno le norme relative al coordinamento predetto.

Art. 17.

Le attribuzioni spettanti secondo il presente decreto al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo sono, fino alla costituzione di detti organi, demandate al commissario nominato col R. decreto 2 marzo 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. 1034.

Norme per l'estensione del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sulla « Istituzione dell'Ente Autonomo Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la R. Tenuta di Tombolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di norme intese ad estendere le disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, alle aree che il Demanio dello Stato cederà al comune di Pisa in corrispondenza della R. Tenuta di Tombolo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è autorizzato ad estendere le disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, alle aree comprese nella zona costituente la R. Tenuta di Tombolo, delimitata rispettivamente dal mare, dal torrente Calambrone, dal Vione della Bigattiera e dalla strada statale Pisa-Livorno, di mano in mano che le aree stesse saranno, dal Demanio dello Stato, cedute al comune di Pisa e da questo all'Ente Tirrenia.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 luglio 1933, n. 1035.

Modifica dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1932, n. 172, col quale sono state estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni relative agli amministratori giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1932, n. 172, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica, con opportuni adattamenti, le disposizioni relative agli amministratori giudiziari;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, d'intesa con il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1932, n. 172, è così modificato:

« In base alle notizie pervenute, ciascun Governatore delibera sulle attribuzioni da farsi, a termini dell'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, sulla proposta di un unico comitato amministrativo per le due Colonie composto dal segretario generale della Tripolitania, dal presidente della Corte di appello e dal capo ragioniere della Tripolitania.

« L'ammontare complessivo delle somme che verranno assegnate per premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria che abbiano curato procedimenti fallimentari sarà versato alla locale sezione di Tesoreria con imputazione ad apposito articolo del rispettivo bilancio delle entrate della Tripolitania e della Cirenaica.

« Nel bilancio saranno stanziate annualmente, in apposito articolo, le somme che dovranno essere corrisposte per gli anzidetti premi di rendimento.

« Il Comitato di cui al comma 1°, raccolti gli elementi all'uopo occorrenti, fa inoltre ai competenti Governatori le proposte per i pagamenti da eseguirsi per gli scopi indicati nell'art. 9.

« Per l'adempimento delle attribuzioni ad esso deferite, il Comitato è coadiuvato da un funzionario di cancelleria, da nominarsi tra quelli già in servizio presso la Corte di appello.

« Il Ministro per le colonie emanerà le altre norme che si rendessero necessarie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933.

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina a corrispondere un sussidio annuo per il servizio pubblico automobilistico di allacciamento a Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 19 agosto 1932 con la quale il podestà di Santa Croce Camerina chiede che il Comune sia autorizzato a corrispondere il sussidio annuo di L. 12.000 per il servizio pubblico automobilistico tra il Comune medesimo ed il Capoluogo della Provincia;

Veduto il testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Santa Croce Camerina è autorizzato a corrispondere l'annuo sussidio di L. 12.000 per il servizio pubblico automobilistico di allacciamento a Ragusa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 4 Interno, foglio n. 255.

(5440)

REGIO DECRETO 13 luglio 1933.

Istituzione della « Cassa territoriale di malattia di Capodistria » per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, portante alcune modificazioni al R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle provincie annesse;

Considerato che particolari condizioni di luogo renderebbero difficile il funzionamento, in tutto il territorio della provincia di Pola, della Cassa provinciale di malattia di Pola, per cui si rende necessario provvedere alla istituzione, nella medesima provincia, di un'altra Cassa di malattia;

Sentito il Prefetto della provincia di Pola;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e successive modificazioni e del relativo regolamento d'attuazione, approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 528, è istituita la « Cassa territoriale di malattia di Capodistria », con sede in Capodistria e con giurisdizione sui territori dei comuni di Capodistria, Isola d'Istria, Pirano, Umago, Verteneglio, Cittanova, Parenzo, Orsera, Erpelle, Monte di Capodistria, Villa, Decani, Marasego, Buie, Grisignana, Visinada, Visignano, Cosina, Portole, Montona, Pinguente, Rozzo, Lanischie.

Art. 2.

I patrimoni delle ex Casse circondariali di malattia di Capodistria e Parenzo sono devoluti alla Cassa territoriale di malattia di Capodistria.

Art. 3.

Per il funzionamento della Cassa territoriale di malattia di Capodistria, oltre le norme in vigore per le Casse provinciali di malattia, si applicano anche quelle contenute nello statuto della ex Cassa circondariale di malattia di Capodistria, approvato con decreto Ministeriale 3 luglio 1923-VI.

Art. 4.

Gli impiegati ed il rimanente personale che prestavano servizio presso le ex Casse circondariali di malattia di Capodistria e di Parenzo passano temporaneamente alle dipendenze della Cassa territoriale di malattia di Capodistria.

Con provvedimento del Ministro per le corporazioni sarà stabilito, entro un termine non superiore a tre mesi, quali tra gli impiegati suddetti debbano essere assunti in servizio presso la Cassa territoriale di malattia di Capodistria e le condizioni per la loro assunzione.

Art. 5.

Fino all'insediamento del Consiglio d'amministrazione, da nominare ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, la gestione della Cassa territoriale di malattia di Capodistria sarà affidata ad un commissario da nominare con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 89. — MACULAN.

(5454)

REGIO DECRETO 21 luglio 1933.

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso a corrispondere contributi alla Società esercente la ferrovia Agnone-Pescolanciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 25 novembre 1932 con la quale il preside della provincia di Campobasso, in esecuzione della deliberazione 14 ottobre 1932 del Rettorato provinciale, ha chiesto l'autorizzazione ad elevare da L. 40.000 a L. 60.000 il sussidio annuo da corrispondere alla Società per la ferrovia Agnone-Pescolanciano, con versamento della maggiore somma di L. 20.000, direttamente all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per l'ammortamento del debito della ferrovia verso l'Istituto stesso e fino alla estinzione del debito medesimo, nonchè ad accordare alla Società stessa un contributo straordinario di L. 80.000 annue, pagabile in rate quadrimestrali per un triennio, da confermare annualmente in relazione ai prodotti lordi del traffico della ferrovia;

Visto il testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Campobasso è autorizzata a corrispondere alla Società esercente la ferrovia Agnone-Pescolanciano il sussidio annuo di L. 60.000, nonchè il contributo straordi-

nario nella misura massima di annue L. 80.000, con le modalità e la durata sopraindicata.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 4 Interno, foglio n. 256.

(5441)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933.
Riduzione dei termini di resa dei trasporti di cose nelle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le modificazioni appresso indicate:

A) — Il paragrafo 1 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

§ 1 - *Spedizioni a grande ed a piccola velocità.* — L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo calcolato nel modo seguente:

1. — *Per le spedizioni a grande velocità:*

a) ore 18 ovvero ore 12 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 24 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 18 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

In nessun caso il termine di resa può essere inferiore a 48 ore.

2. — *Per le spedizioni a piccola velocità:*

a) ore 36 ovvero ore 24 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 48 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 36 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

B) — I punti *a*) e *d*) del paragrafo 2 dell'art. 43 sono sostituiti dai seguenti:

a) di ore 12 per le spedizioni a grande velocità e di ore 24 per quelle a piccola velocità che debbono attraversare lo stretto di Messina;

d) per qualunque spedizione, di ore 24 per ogni domenica che in tutto o in parte cada nel termine di resa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5457)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1933.
Riconoscimento del Fascio di Castel S. Pietro Emilia (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castel S. Pietro Emilia (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castel S. Pietro Emilia (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 46. — ADROWER.

(5442)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1933, col quale fu prorogato fino al 30 giugno u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » con sede in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 settembre 1933.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « San Tito » di Ovada (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 23 marzo u. s. col quale fu prorogato fino al 30 giugno u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « San Tito » con sede in Ovada (prov. di Alessandria);
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre p. v.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5443)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 80-1 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zivolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zivolich Matteo figlio di Giovanni e della fu Maria Bencih nato a Gimino il 16 febbraio 1899 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zivoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rudan di Antonio e di Oliva Rozzo, nata a Gimino l'11 ottobre 1892, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 30 marzo 1919, Eufemia, il 5 gennaio 1921; Emilia, il 2 maggio 1923; Giovanni, il 1° aprile 1925 e Fosca, il 25 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2672)

N. 96 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zuprich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuprich Giovanni figlio di fu Matteo e della fu Fosca Mattica nato a Gimino il 16 ottobre 1876 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soprini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Suffich di Simone e Fosca Suffich nata a Gimino il 12 settembre 1887, ed ai figli nati a Ginimo: Giovanni, il 5 maggio 1908; Giuseppe, il 5 settembre 1909; Fosca, il 25 settembre 1911, Antonio, il 5 febbraio 1914; Antonia, l'8 giugno 1919; Elisabetta, il 10 novembre 1922; Ermanno, il 20 dicembre 1924 e Francesco, il 30 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2673)

N. 1047 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Giuseppe Domenico figlio del fu Antonio e della fu Mattea Lechich, nato a Neresine il 12 gennaio 1862 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Bonich fu Antonio e fu Domenica Zorovich, nata a Neresine il 28 febbraio 1875 ed alla figlia Maria, nata a Puntacroce (Neresine) il 2 agosto 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2674)

N. 1048 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Giovanni figlio di Domenico e della fu Domenica Rogovich nato a Puntacroce (Neresine) il 30 marzo 1891 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Lazzarich di Giovanni e di Maria Zorovich, nata a Puntacroce (Neresine) il 24 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2675)

N. 1049 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Maria Rogovich nato a Puntacroce (Neresine) il 30 dicembre 1904 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta enche alla moglie Nicolina Lazzarich di Giovanni e di Antonia Zorovich, nata a Puntacroce (Neresine) il 4 marzo 1910, ed al figlio Giovanni, nato a Puntacroce (Neresine) il 28 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2676)

N. 1050 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cremenich » e « Lazzarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cremenich Maria vedova di Antonio figlia di Giovanni Lazzarich e della fu Filomena Argentin nata a Puntacroce (Neresine) il 30 agosto 1888 e abitante a Neresine sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni » e « Lazzari » (Cremeni ved. Maria nata Lazzari).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(2677)

N. 1046 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Albino figlio di Simeone e di Caterina Socolich nato a Neresine il 2 marzo 1893 e abitante a Neresine è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2680)

N. 1042 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnesich Giovanni figlio di Giovanni e della fu Domenica Zuelich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 14 agosto 1898 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sattalich fu Antonio e di Maria Botterini, nata a S. Giacomo (Neresine) il 14 gennaio 1903 ed ai figli nati a S. Giacomo (Neresine): Nicolò, il 6 dicembre 1924 ed Anna, il 21 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2681)

N. 871 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cerquenich (Cerkvenic') » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cerquenich (Cerkvenic') Maria vedova di Antonio, figlia di Giovanni Domio e di Anna Scher, nata a Maresego il 1° ottobre 1869 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerqueni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Giovanni, nato a Maresego il 10 marzo 1898; Francesco, nato a Maresego il 28 settembre 1904 e Giuseppe, nato a S. Tomà il 28 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2682)

N. 872 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cerquenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cerquenich Giovanni, figlio del fu Valentino Domenico e della fu Giovanna Babich nato a Villa Burie di Maresego il 31 gennaio 1871 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerqueni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni della defunta moglie Maria Umer, nata a Feranzano il 26 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2683)

N. 873 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chermaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chermaz Nazario figlio del fu Giuseppe e di Giovanna Babich, nato a Vanganello di Maresego il 22 marzo 1888 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Giacomin di Michele e di Michela Giacomin, nata a Villa Decani il 24 settembre 1889 ed ai figli: Zelico, nato a Maresego il 22 maggio 1920 e Milko, nato a Capodistria il 28 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2684)

N. 874 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chermaz » (Krmac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chermaz (Krmac) Vittorio figlio di Giovanni e della Orsola Jacomin nato a Dragogna di Maresego il 9 aprile 1903 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giustina Coren fu Giuseppe e di Anna Bordon, nata a Maresego il 29 ottobre 1902 ed alla figlia Valeria, nata a Capodistria il 16 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2685)

N. 875 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chermaz » (Kermac) e di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chermaz (Kermac) Antonio figlio di Giovanni e di Anna Mogenic' nato a Centora di Maresego il 20 luglio 1884 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Coren di Giuseppe e di Maria Babich, nata a Maresego il 12 giugno 1881 ed ai figli nati a Maresego: Mario, il 27 settembre 1905; Rosalia, il 16 aprile 1907; Romildo, il 20 aprile 1912 ed Albina, il 12 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2686)

N. 1060 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chervatin Bortolo figlio di Giovanni e di Antonia Gherdina nato a Pinguente il 27 settembre 1891 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Apollonio di Giovanni e fu Maria Argenti, nata a Frade (Capodistria) il 14 novembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2687)

N. 1000 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Cernaz » e « Marussich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cernaz Teresa vedova di Antonio, figlia del fu Antonio Marussich e della fu Caterina Giurgiovich, nata a Momiano (Buie) il 24 luglio 1889 e abitante a Grisignana, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna » e « Marussi » (Cerna vedova Teresa nata Marussi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Cerna » anche ai figli, nati a Grisignana: Ferdinando, il 17 febbraio 1918; Rosa, il 17 febbraio 1920 e Giuseppina, il 19 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2688)

N. 985 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Antonio figlio del fu Andrea e della fu Lucia Reganzin nato a Grisignana il 2 marzo 1843 e abitante a Grisignana è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Clarich fu Antonio e fu Domenica Sirotich nata a Grisignana il 5 luglio 1846; alla nuora Lucia Visintin fu Bortolo e di Maria Cirich, vedova di Pietro Cernaz, nata a Buie d'Istria il 28 dicembre 1877; ed ai nipoti, figli del fu Pietro Cernaz e di Lucia Visintin, nati a Grisignana; Maria, il 18 agosto 1904 e Celestino, il 16 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2689)

N. 999 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Giacomo figlio del fu Giovanni e della fu Anna Biloslavo nato a Castagna (Grisignana) il 22 marzo 1882 e abitante a Castagna (Grisignana) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Albina Marzona illegittima di Cecilia Marzona, nata a

Castagna (Grisignana) il 30 marzo 1890 ed ai figli della defunta prima moglie Anna Fontanot, nati a Castagna (Grisignana): Antonio, il 13 settembre 1909 e Giuseppe, il 4 febbraio 1918; ed ai nipoti figli del fu Pietro Clarich e della fu Angela Stipancich, nati a Castagna (Grisignana): Giuseppe, il 25 luglio 1920 ed Arturo, il 20 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2690)

N. 984 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana eei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cernaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cernaz Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Marina Visintin, nato a Grisignana il 3 dicembre 1861 e abitante a Grisignana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cerna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Fachin fu Antonio e fu Giovanna Vesnaver, nata a Portole il 13 settembre 1871, ed ai figli nati a Grisignana: Filomena, il 24 ottobre 1896; Antonio, il 5 maggio 1898; Angelo il 2 dicembre 1901; Ernesto, il 4 novembre 1908; Pietro, il 6 marzo 1911, nonchè al fratello Antonio, nato a Grisignana il 27 dicembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2691)

N. 990 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chert » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chert Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Pincin, nato a Piemonte (Grisignana) il 13 marzo 1862 e abitante a Piemonte (Grisignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Giovanna Jacaz fu Andrea e di Caterina Jacaz, nata a Portole l'11 maggio 1878; alla figlia Lucia, nata a Piemonte il 30 giugno 1904; al figlio Giovanni, della prima defunta moglie Caterina Visintin, nato a Piemonte (Grisignana) il 28 marzo 1898; alla nuora Giuseppina-Maria Calligarich di Pietro e di Maria Sepich, moglie di Giovanni Chert, nata a Portole, il 15 marzo 1901 ed ai nipoti, figli di Giovanni Chert e di Giuseppina-Maria Calligarich, nati a Piemonte: Concetta, il 17 marzo 1924; Lino, il 27 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2692)

N. 991 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chert » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chert Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Chert, nato a Piemonte (Grisignana) il 26 gennaio 1870 e abitante a Piemonte (Grisignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Milanovich, nati a Piemonte (Grisignana): Antonio, l'8 agosto 1905; Carolina, il 4 ottobre 1910; Giovanni, il 1° agosto 1902; alla nuora Antonia Zubin di Matteo e di Lucia Antonaz, moglie di Giovanni Chert, nata a Piemonte (Grisignana), il 7 novembre 1900 ed ai nipoti, figli di Giovanni Chert e di Antonia Zubin, nati a Piemonte (Grisignana): Mario, il 29 gennaio 1923; Giuseppe, il 9 febbraio 1925; Emilio, il 21 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2693)

N. 827 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cinich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Margherita Giurgiovich, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 5 maggio 1865 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gardos fu Giovanni e di Maria Cinich, nata a Villa Gardossi il 3 settembre 1869, ed al figlio Antonio, nato a Villa Gardossi il 18 maggio 1895; alla nuora Santina Giurgiovich di Giovanni e di Lucia Gardos, moglie di Antonio Cinich, nata a Villa Gardossi l'11 ottobre 1901; ed alla nipote Annunziata, figlia di Antonio Cinich e di Santina Giurgiovich, nata a Buie d'Istria il 22 agosto 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2694)

N. 831 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cinich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Maria Zonta, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 17 febbraio 1897 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia-Olga Calcina fu Antonio e di Maddalena Flego, nata a Grisignana il 23 giugno 1894, ed alla figlia Ida, nata a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 7 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2695)

N. 826 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cinich Matteo, figlio di Giovanni e di Gaspara Zubin, nato a Villa Gardossi (Buie d'Istria) il 21 dicembre 1871 e abitante a Villa Gardossi (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Zogovich fu Giorgio e di Maria Mihatovich, nata a Villa Gardossi il 1° febbraio 1878, ed ai figli nati a Villa Gardossi: Antonio il 5 agosto 1902, Matteo, il 14 luglio 1912; alla nuora Antonia Ivancich di Antonio e di Maria Radessich, moglie di Antonio Cinich, nata a Villa Gardossi il 26 luglio 1904; ed ai nipoti, figli di Antonio Cinich e di Antonia Ivancich, nati a Villa Gardossi: Lucia, il 16 luglio 1924; Mario, il 24 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 375.

È stato chiesto dalla titolare il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 353955 dell'annua rendita di L. 21, intestato a Dolce Lucia fu Antonio, moglie di Barale Giorgio di Giovanni, domiciliato in Fossano (provincia di Cuneo).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2295)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 378.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 310706 della rendita di L. 17,50, intestato a Dolando Ottavio fu Pasquale, domiciliato in Ivrea ed ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare, quale usciere della pretura di Montanaro.

Essendo tale certificato privo del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, corrispondente alla 3ª e 4ª pagina del titolo stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, a norma dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2278)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 377.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 176294 di annue L. 1750 intestato a Migliardi Giovanna Edvige fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Riccardino Rosa fu Luigi vedova di Migliardi Luigi, domiciliata in Torino e vincolata per dote costituitasi dalla titolare con l'atto 16 gennaio 1888 rogato Cattero notaio in Torino.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2279)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 292 — Numero del certificato provvisorio: 2297 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Bergamino Maria fu Antonino, domic. a Buenos Ayres (Repubblica Argentina) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 293 — Numero del certificato provvisorio: 7497 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Poti Antonio di Leonardo, domic. a Novoli (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 296 — Numero del certificato provvisorio: 5840 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Berini Giuseppe, domic. a Toceno di Graveggia (Novara) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297 — Numero del certificato provvisorio: 3029 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Di Blasio Ernesto di Sabatino, domic. a Roseto Abruzzi (Teramo) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 2231 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Candelori Lino fu Candeloro, domic. a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*ter* — Numero del certificato provvisorio: 1850 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Nisii Antonio di Paolo, domic. a Teramo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 297-*quater* — Numero del certificato provvisorio: 5654 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Di Giosia Biagio fu Giovanni, domic. a Teramo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 298 — Numero del certificato provvisorio: 6330 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Di Natale Vincenzo fu Emanuele, domic. a Gela (Caltanissetta) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 28641 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Cavalaglio Giuseppe fu Giovanni, domic. a Pretola di Perugia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 301 — Numero del certificato provvisorio: 32479 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Tortis Gino di Pasquale, domic. a Nettuno (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 302 — Numero del certificato provvisorio: 21252 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Fabbri Giuseppe fu Antonio, domic. a Forlì — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304 — Numero del certificato provvisorio: 1529 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Malaspina Pasquale di Vincenzo e De Michetti Doca fu Felice, domic. a Teramo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 1490 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Preziosi Santa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 305 — Numero del certificato provvisorio: 24567 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Tomasi Caterina fu Bortolo, maritata De Polo, domic. a Tarzo (Treviso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306 — Numero del certificato provvisorio: 5678 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Berengario di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 5679 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Luigi di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306-*ter* — Numero del certificato provvisorio: 5680 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Giarrizzo Emanuele di Angelo, domic. a Caltanissetta — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 308 — Numero del certificato provvisorio: 5990 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Rossi Giacomo di Giovanni Battista, domic. a Socchieve (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 309 — Numero del certificato provvisorio: 13793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Zilli Ernesto fu Giovanni, domic. a Udine — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 310 — Numero del certificato provvisorio: 12766 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Cristarella Raffaele di Saverio, domic. a Reggio Calabria (Rione Catona) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 311 — Numero del certificato provvisorio: 14644 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Pilagatti Giacomo di Nicola, domic. a Cassano Jonio (Cosenza) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 312 — Numero del certificato provvisorio: 14645 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Mungò Gioacchino fu Tommaso, domic. a Cassano Jonio (Cosenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 313 — Numero del certificato provvisorio: 842 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Ciluffo Antonino fu Francesco, domic. a Milano — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 314 — Numero del certificato provvisorio: 20709 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Fornaseri Maria di Matteo, domic. a Benevagienna (Cuneo) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 315 — Numero del certificato provvisorio: 27205 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Bortolussi Fedele fu Valentino, domic. a Morsano al Tagliamento (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 316 — Numero del certificato provvisorio: 34759 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 6 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pasqualis Fulvio fu Francesco, domic. a Strassoldo (Udine) — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1624)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso riflettente l'ammortamento delle obbligazioni del prestito Blount.

Per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. delle Obbligazioni del prestito Blount si provvede, non mediante estrazioni a sorte, ma, ai termini degli atti di creazione del debito, mediante acquisti sul mercato.

Roma, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5479)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 29 luglio 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giovanni Battista Cermelli, vice console onorario di Panama a Torino.

(5466)

In data 29 luglio 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Pietro Felice Rolla, console onorario di Panama a Torino.

(5467)

In data 29 luglio 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Alfred T. Nester, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5468)

In data 29 luglio 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor dottor Octavio Amador, console del Venezuela a Trieste.

(5469)

In data 29 luglio 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Pablo Manuel Rocca, console onorario d'Argentina a Bari.

(5470)

In data 4 agosto 1933, è stato rilasciato l'exequatur al signor Edmondo Gonzales Roa, console del Messico a Milano.

(5471)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.